



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 3947

Seduta del 31/07/2015

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSI  
SIMONA BORDONALI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI  
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
FABRIZIO SALA  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

APPROVAZIONE DEI "PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAGLI ARTT. 97, 104 E 111 DELLA L.R. 5 DICEMBRE 2008, N. 31 IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Alberto Lugoboni

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RICHIAMATA** la legge regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” così come modificata dalla legge regionale della Lombardia 25 maggio 2015, n. 16 “Modifiche al titolo VIII, Capo 1 della l.r. 31/2008” ed in particolare gli artt. 97, 104 e 111 che disciplinano la raccolta funghi;

**PRESO ATTO** che l'art 97 della sopra citata legge regionale stabilisce che la raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale;

**ATTESO** che il comma 2 del sopra citato art. 97, attribuisce ai Comuni ricompresi nei territori delle Comunità Montane la facoltà di subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo e delle risorse naturali;

**DATO ATTO** che il comma 4 del citato art. 97, attribuisce agli Enti gestori dei parchi il cui territorio non sia ricompreso nei confini di una Comunità Montana, la facoltà di subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo finalizzato alla tutela e conservazione della biodiversità e di un elevato grado di naturalità;

**ATTESO** che le eventuali risorse derivanti dai contributi per la raccolta dei funghi debbano essere destinate dai Comuni e dagli Enti gestori dei parchi alla realizzazione delle seguenti attività:

- a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
- b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
- c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
- d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
- e) prevenzione degli incendi boschivi;
- f) espletamento delle funzioni di vigilanza;
- g) espletamento di funzioni amministrative;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**PREMESSO** che il comma 3 dell'art. 97 della succitata legge regionale precisa che l'eventuale pagamento sia effettuato dal singolo richiedente per il tramite della Comunità montana di appartenenza e che a tal fine, ciascun Comune stipuli un'apposita convenzione con la Comunità montana;

**ATTESO** che:

- il comma 4 dell'art. 97 della medesima legge regionale stabilisce che negli Enti parco regionale aventi diritto, l'eventuale pagamento sia effettuato dal singolo richiedente direttamente al Parco nei termini previsti dal presente provvedimento;
- l'articolo 111 della legge regionale 31/2008, stabilisce che la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 97, adotti previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - a) modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento;
  - b) agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993;
  - c) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta;
  - d) e aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f);
  - e) quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali;
  - f) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto;
  - g) l'ammontare massimo del contributo, che può essere versato in forma annuale, mensile, settimanale;

**CONSIDERATO** che detto adempimento deve avvenire nei termini di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURL della legge regionale 16/2015 avvenuta in data 28 maggio 2015;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**CONSIDERATO** che per quanto attiene ai provvedimenti attuativi relativi al comma 1, lettere d) e) ed f) dell'art 111 della l.r. 31/2008, sia preventivamente necessario sviluppare un approfondito confronto con gli enti per quanto concerne gli usi e consuetudini locali, supportato da solide valutazioni di ordine scientifico per quanto riguarda la tutela della risorsa fungina conseguente ad eventuali limitazioni alla raccolta in relazione alle dimensioni minime del corpo fruttifero di ogni specie;

**ATTESO** che nelle more di sviluppare detti approfondimenti si debba procedere a confermare i limiti quantitativi già previsti in legge all'art 98 della l.r. 31/2008;

**SENTITI** gli enti di cui all'art 97;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 29 luglio 2015;

**VISTI** i "Provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 97, 104 e 111 della Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, così come modificati dalla l.r. 25 maggio 2015, n. 16" di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ALL'UNANIMITÀ** dei voti espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare i "Provvedimenti attuativi per la raccolta dei funghi epigei in Lombardia" di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto previsti dall' articolo 111 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 così come modificata dalla legge regionale 25 maggio 2015, n. 16;
2. di demandare a cura della struttura regionale competente gli ulteriori approfondimenti e confronti tecnici idonei all'applicazione di quanto previsto dalla l.r. 31/2008 art.111 comma 1 lett. d) e) f);



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## **Provvedimenti attuativi per la raccolta dei funghi epigei in Lombardia**

### **Premessa**

Il comma 1 dell'art. 97 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" modificato con legge regionale della Lombardia 25 maggio 2015, n. 16 stabilisce che la raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.

Il comma 2 del citato art.97 dispone che al fine di tutelare il patrimonio boschivo e valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nel territorio delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi sul territorio di competenza al pagamento di un contributo.

Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, gli Enti gestori dei parchi, qualora il territorio non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana, possono subordinare la raccolta dei funghi sul territorio di competenza al pagamento di un contributo.

Le somme iscritte nei bilanci dei comuni derivanti dalla riscossione del contributo di cui sopra, sono utilizzabili, a cura degli Enti stessi, per la realizzazione di:

- a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
- b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
- c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
- d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
- e) prevenzione degli incendi boschivi;
- f) espletamento delle funzioni di vigilanza;
- g) espletamento di funzioni amministrative.

### **1. Modalità di pagamento nominativo e registrazione dei soggetti che effettuano il versamento**

#### **Comuni**

I comuni in forma associata provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.

La Convenzione deve prevedere le modalità e le tempistiche attraverso le quali la Comunità Montana provvede a versare ai Comuni gli importi incassati nell'ambito del servizio di riscossione del contributo.

A tal fine l'ammontare massimo per Comune del contributo, comprensivo dell'eventuale compenso alle Comunità montane per il servizio di quantificazione e raccolta, è così determinato:

Periodo di validità	Costo
Giornaliero	5 €
Settimanale	10 €
Mensile	20 €
Annuale	30 €

Il pagamento è effettuato dal singolo richiedente per il tramite della Comunità montana di appartenenza.

Il versamento avviene tramite:

- bollettino postale
- bonifico bancario
- versamento presso istituti bancari che svolgono servizio di tesoreria per le Comunità montane
- versamento diretto presso i soggetti autorizzati dai Comuni e dalla Comunità montana nella convenzione di cui al punto precedente

I contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

*L.r. 31/2008 art 97 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo per la raccolta dei funghi epigei*

Valido dal..... al.....

Territorio di validità .....

Cognome..... Nome.....

CF: .....

L'attestazione del versamento costituisce titolo abilitante alla raccolta.

La Comunità montane registra in un apposito elenco informatizzato i soggetti che hanno effettuato il versamento, i comuni di riferimento, l'importo introitato.

La Comunità montana entro il 31 gennaio di ogni anno informa Regione Lombardia DG Agricoltura sul numero complessivo e la tipologia dei titoli rilasciati nell'anno precedente.

### **Enti gestori dei parchi**

L'ammontare massimo del contributo è così determinato:

Periodo di validità	Costo
Giornaliero	5 €
Settimanale	10 €
Mensile	20 €
Annuale	30 €

Il pagamento è effettuato dal singolo richiedente a favore del Parco.

Il versamento avviene tramite:

- bollettino postale
- bonifico bancario
- versamento presso istituti bancari che svolgono servizio di tesoreria per il Parco
- versamento diretto presso i soggetti autorizzati dal parco.

I contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

*L.r. 31/2008 art 97 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo per la raccolta dei funghi epigei*

Valido dal..... al.....

Ente gestore del Parco regionale .....

Cognome..... Nome.....

CF: .....

L'Ente gestore registra in un apposito elenco informatizzato i soggetti che hanno effettuato il versamento, i comuni di riferimento, l'importo introitato.

L'Ente gestore del parco entro il 31 gennaio di ogni anno informa Regione Lombardia DG Agricoltura sul numero complessivo dei titoli rilasciati e l'importo complessivo introitato per ciascun parco nell'anno precedente.

## **2. Agevolazioni ed esenzioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993**

Il Comune e l'Ente gestore del parco, per gli effetti del presente provvedimento in attuazione della l.r. 31/2008 e smi, possono esentare dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi gli appartenenti alle sotto elencate categorie indicate all'art.2, comma 2 della Legge 23 agosto 1993 n. 352:

- coltivatori diretti,
- coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco,
- gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive,
- i soci di cooperative agricolo-forestali;

## **3. Limiti**

Sono confermati i limiti quantitativi massimi di raccolta e le dimensioni minime del corpo fruttifero previsti dall'art. 98 della l.r 31/2008.